



Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE (71)

A.G. 71

5 ottobre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Atto del Governo
Atto del Governo:	71
Titolo:	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE (71)
Norma di riferimento:	articoli 1 e 16 della legge 4 agosto 2022, n. 127
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Lo schema di decreto legislativo in esame dispone l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE.

Lo schema di decreto in esame provvede ad attuare quanto previsto dall'articolo 16 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 2019/4.

Si ricorda che, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nell'esercizio della delega di cui al citato articolo 16, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) 2019/4, specificando le rispettive competenze [comma 1 lettera a)];
- adeguare e semplificare le norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti [comma 1 lettera b)];
- ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni [comma 1 lettera c)].

La relazione tecnica di passaggio (AC 3208-B della XVIII legislatura) riferita alla norma di delega in esame affermava che, con l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto regolamento, sarà possibile definire in maniera chiara i requisiti della gestione della contaminazione crociata da principi attivi, le modalità per effettuare le prescrizioni, in raccordo con la normativa sulla ricetta elettronica veterinaria, la gestione dei prodotti intermedi, le modalità di produzione anticipata di mangimi medicati. Inoltre, il sistema di raccolta dati sul consumo di antimicrobici e di farmacovigilanza verrà esteso anche all'utilizzo dei mangimi medicati e verranno date disposizioni per l'implementazione di sistemi per la raccolta di prodotti scaduti o inutilizzati presso gli allevatori. Il trasferimento di competenze autorizzative dalle autorità nazionali (Ministero della salute, in alcuni casi di concerto con il Ministero dello sviluppo economico) alle autorità regionali e provinciali (regioni e province autonome), razionalizzerà il sistema delle autorizzazioni (al quale regioni e province autonome già partecipano, effettuando i sopralluoghi preventivi presso le ditte richiedenti l'autorizzazione e rilasciando un parere al Ministero della salute) ed il sistema.

Pertanto, la RT rappresentava che, considerata la complessità di tale riforma, allo stato, non era possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega. Nelle relazioni tecniche a corredo degli schemi dei citati decreti, sarebbe dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 16 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articoli 1 e 2: individuano le finalità del decreto legislativo in esame (articolo 1) e prevedono l'applicazione di nuove definizioni già previste dal regolamento 2019/4 funzionali all'applicazione della normativa in ambito nazionale (articolo 2).</p>	<p>La relazione tecnica afferma, sull'articolo 1, che il regolamento 2019/4 contiene, per la maggior parte, disposizioni direttamente applicabili negli Stati membri. Tuttavia, il legislatore europeo ha lasciato agli Stati membri la facoltà di definire misure per la raccolta e lo scarto di mangimi medicati non utilizzati o scaduti in azienda, oppure di adottare limiti provvisori di contaminazione crociata in mangimi non bersaglio, in attesa della definizione di quelli comunitari, nonché la possibilità di individuare la definizione di misure per la dispensazione dei prodotti intermedi. La RT precisa che il Regolamento (UE) 2019/4 non individua compiti o responsabilità delle autorità competenti ulteriori rispetto alla normativa precedente, in quanto si tratta di attività già svolte, dal sistema sanitario nazionale, sia a livello autorizzativo sia di successivo controllo ufficiale. Pertanto, non si rendono necessarie ulteriori risorse finanziarie, oltre quelle previste dalla legislazione vigente. Infine, ciascuno Stato membro potrà stabilire le disposizioni sanzionatorie per la violazione delle condotte previste regolamento in modo da assicurare l'effettività e la proporzionalità delle disposizioni europee. In merito all'articolo 2, la relazione tecnica afferma il carattere ordinamentale della norma che non comporta nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 3: indica come autorità competenti a per l'applicazione del presente decreto, il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende sanitarie locali (comma 1). Inoltre, si dispone l'applicazione del decreto legislativo n. 27 del 2021 per l'attuazione dei controlli ufficiali per la verifica delle norme del regolamento e del presente decreto (comma 2).</p>	<p>La relazione tecnica afferma che l'attuazione di queste disposizioni è ad invarianza finanziaria poiché le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625, incluso il settore dell'igiene dei mangimi, sono quelle previste dal decreto legislativo n. 32 del 2021 che ha adeguato la nuova normativa di riferimento con conseguente aggiornamento delle tariffe. A livello regionale, le risorse sono quelle previste dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale e quelle relative alla quota parte delle tariffe riscosse per i controlli ufficiali destinate alle ASL e alle regioni e province autonome di cui al citato decreto legislativo n. 32.</p>
<p>Articolo 4: indica le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano quali Autorità competenti per il riconoscimento degli stabilimenti, che viene effettuato previo</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le competenze autorizzative vengono trasferite dal Ministero della salute (in alcuni casi congiuntamente col Ministero delle imprese e del made in Italy), alle</p>

sopralluogo effettuato dall'Azienda sanitaria locale competente. Tali enti sono competenti lungo l'intero *iter* autorizzativo, dal rilascio del riconoscimento, alle sospensioni fino alle revoche (commi 1-5 e 7).

Gli operatori che esercitano attività comprese nel campo di applicazione del regolamento comunicano alla AASSLL competente la propria attività (comma 6) e le spese relative alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti sono a carico degli operatori del settore dei mangimi (comma 8).

regioni e Province autonome, in analogia a tutto il resto del settore mangimistico. Allo stato attuale, il Ministero della salute fa fronte alle suddette autorizzazioni. In altri termini, il Ministero provvede con le sole risorse di personale. Peraltro, l'attività di sopralluogo è già svolta dalle Commissioni Provinciali (organo misto di istituzione regionale, previsto in origine dalla legge n. 281/1963 di cui la AASSLL fa parte) o dalle AASSLL direttamente, dove la Regione non ha istituito le Commissioni Provinciali.

Per il rilascio delle autorizzazioni gli operatori sono tenuti a corrispondere al Ministero della salute le tariffe previste dal decreto ministeriale del 5 giugno 2003, recante "Modificazione delle tariffe dovute al Ministero della salute per servizi resi". Inoltre, la RT precisa che gli operatori che esercitano attività comprese nel campo di applicazione del regolamento, ma non soggette al riconoscimento, notificano la propria attività all'autorità competente ai fini della registrazione degli stabilimenti e dell'inserimento nel Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza degli Alimenti (SINVSA).

La RT evidenzia come il trasferimento di competenze prevede innanzitutto una notevole semplificazione delle procedure ed un'eliminazione di vincoli obsoleti e conferma che tale passaggio di competenze, ampiamente condiviso con tutte le figure coinvolte, ha ricevuto anche approvazione formale del MIMIT e delle Regioni.

Per la copertura dei costi relativi alle attività di registrazione e riconoscimento, le regioni e le Province autonome si avvalgono di proprio personale dipendente, il cui onere è già a carico della finanza pubblica e dalla loro attività scaturisce la riscossione delle tariffe previste dal comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 32 del 2021. Lo stesso dicasi per le attività di registrazione e riconoscimento degli operatori del settore dei mangimi per le quali è prevista apposita tariffa da calcolare sulla base dell'allegato 2, sezione 8, del citato decreto legislativo n. 32.

Articolo 5: prevede che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle ASL competenti, iscrivono gli stabilimenti riconosciuti e quelli registrati nel Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza degli Alimenti (SINVSA).

La **relazione tecnica** afferma che, come nel contesto normativo vigente, l'iscrizione degli operatori del settore dei mangimi medicati in liste ufficiali all'interno del Sistema informativo SINVSA è una competenza delle Regioni e Province autonome, anche tramite le AASSLL. In particolare, il sistema SINVSA è già attivo nell'ambito del sistema informativo del Ministero della salute Vetinfo.it (articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 136 del 2022) ed è già predisposto per la registrazione dell'informazioni

di cui all'articolo 14 del regolamento. Attualmente, il funzionamento del Sistema informativo è assicurato attraverso una convenzione tra il Ministero della salute e l'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise. I sistemi informativi veterinari di cui Vetinfo.it fa parte, sono finanziati con le risorse della Contabilità speciale n. 5965 intestata al Ministero della salute, denominata MIN-SALU-MA-ANUEFDR- L-183-87, dove affluiscono i finanziamenti derivanti dal programma europeo "Malattie Animali" del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie: la capienza di detto finanziamento, al 16 giugno 2023 è di 53.630.359,68 euro. Il Sistema SINVSA è già attivo e funzionante nel portale Vetinfo.it e l'inserimento delle anagrafiche degli operatori nel sistema è già una competenza delle Regioni e province Autonome che vi provvedono tramite le AASSLL. Tanto premesso, il portale Vetinfo.it, e di conseguenza il SINVSA, è finanziato attraverso la stipula di apposite convenzioni annuali i cui costi sono coperti con le risorse finanziarie che affluiscono al suddetto Fondo di rotazione. Trattasi di risorse provenienti dalla UE e che quindi non vanno ad incidere sui saldi di finanza pubblica.

Ne deriva che le disposizioni contenute nel presente articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6: stabilisce che gli operatori effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, il trasporto, l'utilizzo e l'immissione sul mercato dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi conformemente ai requisiti e alle prescrizioni di cui al Capo II e Capo IV del regolamento e al presente decreto (comma 1).

Inoltre, si prevedono norme per gli operatori del settore dei mangimi su effettuazione analisi, mantenimento delle registrazioni e impianti di produzione, nonché sul controllo dell'omogeneità e dalla contaminazione crociata (commi da 2 a 5).

La **relazione tecnica** afferma che la norma contiene misure regolatorie che non richiedono maggiori risorse rispetto a quelle attualmente disponibili, essendo misure poste a carico degli operatori. In particolare, sono descritti alcuni aspetti relativi alle attività degli operatori, di cui ai commi 2 e 3, e al cui testo della RT si rimanda.

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario la RT fa presente che con l'articolo 25-ter del decreto-legge n. 162 del 2019, il finanziamento, pari a tre milioni di euro è stato utilizzato per implementare il Sistema di tracciabilità dei medicinali veterinari. Attualmente, il funzionamento del Sistema informativo per la farmacovigilanza, contenuto nel portale Vetinfo.it, è assicurato attraverso una convenzione tra il Ministero della salute e l'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise. Sui costi di tale convenzione, a carico della Contabilità speciale n. 5965, si rimanda a quanto indicato all'articolo 5. Il sistema Vetinfo e, di conseguenza il Sistema informativo per la farmacovigilanza, è, come specificato sopra, finanziato attraverso la stipula di apposite convenzioni annuali i cui costi sono coperti con le risorse finanziarie che affluiscono al suddetto Fondo di rotazione. Risorse provenienti dalla UE e che quindi non vanno ad

	<p>incidere sui saldi di finanza pubblica. Il Sistema, come attualmente costruito, raccoglie già le informazioni previste dall'articolo 6 del decreto. Pertanto le disposizioni dell'articolo non comportano nessun onere finanziario aggiuntivo.</p>
<p>Articolo 7: prevede che la prescrizione veterinaria per mangime medicato può essere rilasciata esclusivamente da un medico veterinario iscritto all'ordine professionale, e viene redatta in formato elettronico tramite sistema informativo di tracciabilità, con le informazioni di cui all'allegato V del regolamento.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che dal 16 aprile 2019 è entrata definitivamente in vigore la Ricetta veterinaria elettronica e che Attualmente, il funzionamento del Sistema informativo per farmacovigilanza - REV è assicurato attraverso una convenzione tra il Ministero della salute e l'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise. I costi derivanti dalla suddetta convenzione sono attualmente a carico della Contabilità speciale n. 5965 intestata al Ministero della salute (su cui si fa riferimento a quanto riportato agli articoli 5 e 6). Pertanto, le disposizioni dell'articolo non comportano nessun onere finanziario aggiuntivo a carico della finanza pubblica, poiché definiscono modalità di prescrizione, in conformità all'articolo 16 del regolamento, già previste dall'ordinamento nazionale e già attuate tramite il Sistema Informativo suddetto, a partire dal 2019.</p>
<p>Articolo 8: definisce aspetti relativi alla produzione di mangimi medicati per autoconsumo e all'uso degli stessi a livello di azienda, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i medicinali veterinari autorizzati per la produzione di mangimi medicati e i prodotti intermedi possono essere prescritti solo ad operatori riconosciuti per la produzione di mangimi medicati per autoconsumo (comma 1); • si definisce la fattispecie di produzione per autoconsumo per cui l'operatore può fornire i mangimi medicati prodotti ad altre aziende di sua proprietà purché in possesso di prescrizione veterinaria per mangime medicato riferita all'azienda di destinazione (comma 2); • la prescrizione permette all'operatore di rifornirsi dei medicinali veterinari e dei prodotti intermedi prescritti dal medico veterinario, nella quantità necessaria per assicurare la durata del trattamento e per ridurre al minimo eventuali rimanenze (comma 3); • l'allevatore può ritirare in più volte il mangime medicato prescritto in un lasso di tempo pari alla durata del trattamento indicata sulla prescrizione e comunque non superiore a quanto previsto dal regolamento (comma 4); 	<p>La relazione tecnica afferma che i contenuti della norma sono ripresi dalla normativa nazionale e costituiscono requisiti per gli operatori che non impattano sulla finanza pubblica, pertanto non richiedono maggiori risorse rispetto a quelle attualmente disponibili. La RT precisa che, come da definizione fornita dal regolamento, i mangimi medicati e i prodotti intermedi non sono equiparabili ai medicinali veterinari, ma sono a tutti gli effetti dei mangimi.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • i margini di tolleranza consentiti di cui all'allegato IV del regolamento si applicano per i mangimi immessi in commercio e per i mangimi medicati per l'autoconsumo (comma 5). 	
<p>Articolo 9: prevede che la produzione di prodotti intermedi sia ammessa solo in stabilimenti riconosciuti per la produzione industriale di mangimi medicati e sia soggetta alla prescrizione veterinaria (comma 1). Inoltre, detentori degli animali possono utilizzare prodotti intermedi su prescrizione medico veterinaria e se hanno il controllo degli stabilimenti riconosciuti (comma 2), mentre non è ammesso l'utilizzo di prodotti intermedi da parte dei detentori di animali da compagnia (comma 3).</p>	<p>La relazione tecnica afferma che l'articolo fornisce disposizioni specifiche sui soggetti autorizzati a produrre, distribuire e utilizzare i prodotti intermedi, precisando che questi prodotti non sono equiparabili ai medicinali veterinari, perché sono a tutti gli effetti dei mangimi. Pertanto, non è plausibile per i prodotti intermedi l'equiparazione a fattispecie agevolate sotto il profilo fiscale, ad esempio le agevolazioni fiscali previste per i medicinali veterinari, e non si configura quindi la possibilità di maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 10: prevede che i livelli massimi specifici di contaminazione crociata per le sostanze attive nei mangimi non bersaglio sono stabiliti nell'allegato I del presente decreto (comma 1). Inoltre, con decreto del Ministero della salute possono essere stabiliti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ulteriori livelli massimi specifici di contaminazione crociata per le sostanze attive nei mangimi non bersaglio (comma 2); • criteri di omogenea dispersione dei medicinali veterinari nei mangimi medicati e nei prodotti intermedi, finché non siano determinati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (comma 3). 	<p>La relazione tecnica afferma che si tratta di misure che non comportano oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 11: prevede che i produttori industriali di mangimi medicati inseriscono nel Sistema informativo di tracciabilità le informazioni relative alle confezioni dei medicinali veterinari utilizzati per la produzione del mangime medicato o del prodotto intermedio, numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio e quantità del medicinale veterinario utilizzata nel mangime.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che quanto previsto nella norma permetterà di raccogliere dati precisi e reali sull'utilizzo di medicinali veterinari in mangimificio. A tal riguardo, la RT ribadisce che sia il Sistema nazionale di farmacovigilanza sia il Sistema informativo di tracciabilità sono già attivi e funzionanti a legislazione vigente. In particolare, il Sistema nazionale di farmacovigilanza (articoli 92, 93 e 94 del decreto legislativo n. 193 del 2006) già contiene la possibilità di segnalare affetti avversi di medicinali veterinari contenuti nei mangimi medicato. Per quanto riguarda il finanziamento del Sistema informativo di tracciabilità, che è stato opportunamente modificato, la RT rinvia a quanto indicato all'articolo 7. Pertanto, dalle attività previste nel testo all'esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 12: stabilisce che il detentore di animali</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la raccolta e lo</p>

<p>provvede alla raccolta e allo smaltimento presso ditte specializzate dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi, qualora questi siano scaduti o non siano stati effettivamente utilizzati per il trattamento indicato nella prescrizione veterinaria di mangimi medicati. Di tali attività viene data registrazione nel sistema informativo di tracciabilità.</p>	<p>smaltimento dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi non comportano oneri per la finanza pubblica in quanto sono effettuati a cura e spese del detentore, mentre per il finanziamento del Sistema informativo di tracciabilità rinvia a quanto indicato all'articolo 7.</p>
<p>Articolo 13: definisce il sistema sanzionatorio del settore dei mangimi medicati valevole sia per gli operatori del settore che per i veterinari. Nella relazione illustrativa si evidenzia come tutte le sanzioni specifiche previste all'articolo 16 del decreto legislativo n. 90 del 1993, sono ricomprese nel decreto e molte altre nuove condotte previste dal regolamento, o condotte per cui non era prevista una sanzione nella norma nazionale, vengono sanzionate col presente articolo.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le sanzioni previste in attuazione dell'articolo 22 del regolamento, riprendono sia quelle previste dalla normativa vigente (articolo 16 del D.lgs. n. 90/1993 e l'articolo 22 della legge n. 281/1963), sia sanzioni di nuova introduzione, derivanti o da nuove condotte previste dal regolamento o da condotte previste dalla normativa vigente ma da questa non sanzionate. La RT riporta in allegato la tavola di concordanza delle sanzioni previste nel provvedimento all'esame con l'evidenziazione di quelle di nuova introduzione.</p>
<p>Articolo 14: prevede che le attività di controllo ufficiale, relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni, siano svolte dal Ministero della salute, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dalle aziende unità sanitarie locali i quali provvedono, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni (comma 1). Inoltre, sono dettate disposizioni sull'applicabilità della legge n. 689 del 1981, della graduazione della sanzione e dell'istituto della diffida (commi 2 e 3). I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, per le violazioni di cui al presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato (comma 5).</p>	<p>La relazione tecnica afferma che l'articolo non prevede oneri aggiuntivi poiché si tratta di misure che non comportano oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo definisce la competenza all'accertamento delle condotte e all'irrogazione delle sanzioni nel contesto dei controlli ufficiali, così come definiti dal decreto legislativo n. 27 del 2021.</p>
<p>Articolo 15: dispone le seguenti abrogazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il decreto legislativo n. 90 del 1993 di attuazione della direttiva 90/167/CEE abrogata dall'articolo 25 del regolamento, nonché l'allegato 3 lettera C della legge n. 281 del 1963, in merito all'etichettatura dei mangimi medicati, in quanto le prescrizioni ivi previste sono totalmente ridisciplinate dal regolamento; • l'allegato 3, lettera C della legge n. 281 del 1963, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi. 	<p>La relazione tecnica afferma che trattasi di norma di carattere ordinamentale che non comporta nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 16: reca la clausola di invarianza finanziaria in cui si dispone che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le</p>	<p>La relazione tecnica descrive la norma.</p>

<p>amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	
<p>Allegato I: prevede i livelli massimi specifici di contaminazione crociata per le sostanze attive nei mangimi non bersaglio.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che l'allegato ripropone limiti già utilizzati per i controlli ufficiali sui mangimi svolti dalle AASSLL ai sensi del piano nazionale di controllo sull'alimentazione animale (PNAA) emanato dal Ministero della salute e adottato dalle Regioni e Province Autonome tramite piani regionali. I limiti massimi specifici di contaminazione crociata per le sostanze attive nei mangimi non bersaglio nel settore acquacoltura sono stati aumentati, tenendo in considerazione le peculiarità del settore. La RT specifica, infine, che il C.Re.A.A. Centro di Referenza Alimentazione Animale, istituito presso l'Istituto zooprofilattico di Torino, ha confermato che tale modifica non ha alcun impatto economico, perché le metodiche analitiche già in uso presso la rete dei laboratori ufficiali sono idonee al controllo richiesto. Pertanto, nessun nuovo onere aggiuntivo ne deriva per il sistema di controllo ufficiale e di conseguenza per la finanza pubblica.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che lo schema di decreto in esame dispone l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati.

In proposito, non si formulano osservazioni, atteso che la relazione tecnica chiarisce che il Regolamento (UE) 2019/4 non individua compiti o responsabilità delle autorità competenti ulteriori rispetto alla normativa precedente, in quanto si tratta di attività già svolte dal sistema sanitario nazionale, sia a livello autorizzativo sia di successivo controllo ufficiale. Pertanto, non si rendono necessarie ulteriori risorse finanziarie, oltre a quelle previste dalla legislazione vigente.

In particolare, si evidenzia come alcune norme contenute nello schema in esame – dal riconoscimento degli stabilimenti di produzione, alla loro iscrizione nel Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza degli Alimenti (SINVSA), fino alla produzione e commercializzazione dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi, e alla prescrizione veterinaria - operano all'interno di un quadro già vigente che fa capo a risorse già esistenti e che vengono specificate della RT.

In merito ai profili di copertura, si fa presente che l'articolo 16 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, volta a prevedere che dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgono le attività in esso previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, nel rilevare che la formulazione utilizzata può ritenersi sostanzialmente corretta, si segnala tuttavia l'opportunità di richiamare nel testo della disposizione esclusivamente l'esclusione di "nuovi o maggiori oneri", in conformità alla prassi costantemente seguita nella redazione delle clausole di invarianza finanziaria, giacché il riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri appare di per sé idoneo a ricomprendere anche eventuali minori entrate. Sul punto appare in ogni caso opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Senato: Nota di lettura n. 87
Camera: Nota di verifica n. 113

Camera Servizio Bilancio dello Stato

bs_segreteria@camera.it - 066760-2174

✕ CD_bilancio

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
VQAG071